

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

aggiornamento: 14 febbraio 2017

Nota: *il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.*

SCHEDE NORMATIVE

Abruzzo	<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti</i> LR n.4 del 12/1/2017 – BUR (speciale) n. 4 del 13 gennaio 2017
L'articolo 1 comma 1 prevede la proroga di un anno del Piano casa regionale dal 31/12/2016 al 31/12/2017. L'articolo 1 co.7 contiene alcune modifiche alla disciplina del rilascio sulle autorizzazioni sismiche	

Abruzzo	<i>Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)</i> DPGR n.3/REG del 30/12/2016 – BUR (speciale) n. 4 del 13 gennaio 2017
Il Regolamento disciplina, in attuazione della LR 28/2011 le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" e dell'attestazione di "deposito sismico" nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.	

Basilicata	<i>Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini</i> LR n. 33 del 30/12/2016 – BUR n. 52 del 30/12/2016
L'articolo 1 modifica l'art. 10 della LR 25/2009 sul Piano casa prorogandone la scadenza fino al 31/12/2018. L'articolo 2 sposta al 31 dicembre 2017 il termine per il completamento delle procedure di rilascio dei titoli in sanatoria. L'articolo 4 modifica la LR 24/2007 (Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) apportando alcune proroghe. L'art. 43 co. 3 come modificato prevede quindi che "Ulteriori piani di vendita, nuovi o di modifica di quelli già approvati dalla Regione, dovranno essere proposti dagli Enti proprietari entro il 30 dicembre 2017 prevedendo l'inserimento di tutti gli immobili con vetustà superiore a venti anni per gli immobili di edilizia sovvenzionata e superiore a dieci anni per tutti gli altri immobili. Tutti i piani di vendita di cui alla legge n. 560/1993 scadranno, comunque, il 31 dicembre 2019. Entro tale data dovranno essere definite tutte le procedure relative ai trasferimenti di alloggi a favore degli assegnatari. Gli assegnatari degli alloggi compresi nei piani di vendita potranno manifestare la propensione all'acquisto entro e non oltre il 31 dicembre 2018. A tal fine gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto".	

Calabria	<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017).</i> LR n. 43 del 27/12/2016 – BUR n. 125 del 27/12/2016
L'articolo 19 disciplina il potere sostitutivo della Regione in ordine al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 380/2001 prevedendo che esso sia esercitato dalla Giunta regionale mediante la nomina, previa diffida agli enti inadempienti, di un commissario ad acta, individuato tra il personale del dipartimento competente in materia di urbanistica, con oneri a carico degli enti predetti. Con regolamento della Giunta regionale sarà disciplinato il procedimento. L'articolo 20 introduce il fascicolo del fabbricato. Al fine di censire gli interventi di trasformazione edilizia sul territorio e lo stato degli edifici, si prevede infatti che la Regione predisponga un sistema informativo denominato "fascicolo del fabbricato", le cui modalità di gestione saranno definite con apposito regolamento	

della Giunta regionale.

A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento attuativo tutti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) (manutenzione straordinaria), c) (restauro e risanamento conservativo), d) (ristrutturazione edilizia), e), (nuova costruzione) f) (ristrutturazione urbanistica) del D.P.R. 380/2001, nonché tutti gli interventi previsti dalla LR n. 21/2010 (Piano casa) dovranno essere preceduti dal censimento degli edifici.

Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore	
Campania	LR n. 2 del 20/1/2017 – BUR n. 7 del 20/1/2017
Con la legge regionale n. 2/2017 la Regione detta disposizioni per promuovere il recupero, la conservazione e la valorizzazione della sentieristica e la viabilità minore attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico. La Regione si propone in particolare di: a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale; b) incentivare il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali posti lungo gli itinerari; c) promuovere e valorizzare la fruizione alternativa alla percorrenza motorizzata; d) promuovere e garantire la fruizione in sicurezza nei tratti montani e di interesse naturalistico; e) promuovere la diffusione di offerte turistiche eco-sostenibili e favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzano tecniche a bassi impatto ambientale; f) promuovere e valorizzare l'archeologia e l'archivio del paesaggio ed il recupero delle specificità; g) promuovere l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione; h) sviluppare rapporti di sinergia tra le realtà costiere ed interne, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale; La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, come stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e Club Alpino Italiano (CAI) in data 30 ottobre 2015.	

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017	
Liguria	LR n. 33 del 27/12/2016 – BUR n. 24 del 30/12/2016, parte prima
L'articolo 5 apporta modifica all'art. 59 della LR n. 36/1997 (Legge urbanistica regionale) in materia di conferenza di servizi. In particolare, viene modificato il comma 5: <i>"Fatto salvo il necessario assenso della Regione in merito alle varianti e modifiche al PUC di cui al comma 1 per il superamento dei dissensi espressi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute e della pubblica incolumità trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni"</i> L'art. 14-quinquies come modificato dal D, Lgs, 127/2016, prevede un meccanismo di "opposizione" per le amministrazioni dissenzienti, preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Il procedimento prevede a carico delle amministrazioni dissenzienti l'onere di esperire tale rimedio solo nei casi in cui abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori. L'opposizione è presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri con rimessione della questione al Consiglio dei Ministri in caso di mancato raggiungimento dell'intesa. Il testo precedente era così formulato: <i>"Per quanto non previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge n. 241 del 1990 e successive"</i>	

modificazioni e integrazioni limitatamente alle modalità per il superamento di dissensi espressi da amministrazioni statali, mentre per la conclusione della conferenza di servizi in caso di dissenso espresso da enti diversi da quelli statali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della L.R. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni”.

L'art. 6 (*Disciplina applicabile alle procedure edilizie previste da leggi regionali*) stabilisce che fino all'adeguamento della legislazione regionale in materia edilizia alla sopravvenuta disciplina statale in materia ove nelle procedure edilizie disciplinate da leggi regionali risulti necessaria l'acquisizione di atti o assensi di diverse amministrazioni trovino applicazione le disposizioni in materia di conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Lombardia	<i>Aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e al relativo attestato di prestazione energetica, in sostituzione delle disposizioni approvate con i decreti n. 6480/2015 e n. 224/2016</i> D. Dirig. Reg. n. 176 del 12/1/2017 – BUR n. 4 del 24/1/2017
Il decreto regionale n. 176/2017 aggiorna la disciplina in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici con l'obiettivo di fornire un testo unico che racchiuda tutte le disposizioni (decreti regionali e precisazioni) intervenute sul tema. In particolare, tratta disposizioni riguardanti: • requisiti minimi di prestazione energetica per le diverse tipologie di intervento (nuova costruzione e ristrutturazione) sugli edifici e sugli impianti • metodo di calcolo • requisiti dei professionisti abilitati alla certificazione energetica in conformità ai principi espressi da: • direttiva europea 2010/31/EU del 19 maggio 2010 • decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. • DGR del 17 luglio 2015, n. 3868	

Piemonte	<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale"</i> DPGR n. 1/R del 23/1/2017 – Bur n. 4 del 26/1/2017 S.O. n. 1
Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle conferenze ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6 LR 56/1977. La conferenza di copianificazione e valutazione è istituita al fine di garantire la partecipazione attiva delle amministrazioni competenti e interessate nella valutazione delle scelte di pianificazione urbanistica dell'ente locale, anche allo scopo di dare coerente applicazione ai diversi livelli di pianificazione sovraordinata. Tale finalità è garantita attraverso l'espressione della volontà delle amministrazioni partecipanti con diritto di voto, ciascuna delle quali nell'ambito della conferenza si esprime sulle materie di propria competenza e valuta le proposte dell'amministrazione proponente nel rispetto sia delle normative urbanistiche e settoriali, sia degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, valutando collegialmente la proposta anche alla luce dei contributi pervenuti e dei temi emersi in conferenza da parte di tutti i partecipanti. Le amministrazioni che partecipano alla conferenza con diritto di voto sono il comune o la forma associativa di comuni che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia o la città metropolitana, la Regione, nonché il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nei casi previsti all'articolo 15-bis, comma 2, secondo periodo della L.R. 56/1977. Le valutazioni delle scelte di pianificazione urbanistica dell'ente locale sono espresse dai rappresentanti dei suddetti enti o loro delegati, che ne esercitano la titolarità secondo le specifiche funzioni attribuite.	

Toscana	<i>Testo unico del sistema turistico regionale</i> LR n. 86 del 20/12/2016 – BUR n. 57 del 28/12/2016
E' in vigore dal 12 gennaio la nuova legge sul sistema turistico regionale che è stata completamente riscritta al fine di racchiudere in un testo unificato le molteplici novità di carattere normativo ed economico intervenute negli ultimi anni nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive nonché delle imprese e professioni turistiche. Al fine di fornire una risposta alle mutevoli esigenze di mercato e consentire maggiore flessibilità agli operatori del settore viene introdotta la tipologia dei “camping-village”, nonché, al fine di recepire quanto previsto dalla normativa statale, vengono inserite due nuove tipologie di strutture ricettive, vale a dire i “condhotel” e i “marina resort”, disciplinati rispettivamente dagli articoli 31 e 32 DL 133/2014. Al fine di qualificare l’offerta di ospitalità da parte delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, viene prevista un’espressa regolamentazione per i “bed & breakfast”. Al fine di regolamentare l’ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, attualmente non soggetta all’applicazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), viene previsto, per i proprietari/usufruttuari di tali alloggi, il rispetto di alcune condizioni, tra cui l’obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all’attività svolta e alla forma di gestione, nonché la possibilità di esercizio delle locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale sia non imprenditoriale, anche mediante gestione indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica. Le finalità della legge regionale n. 86/2016 sono indicate all’articolo 1: a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio; b) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti; c) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale regionale; d) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore; e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture; f) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale.	

Valle d'Aosta	<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali.</i> LR n. 24 del 21/12/2016 – BUR n. 57 del 27/12/2016
L’articolo 25 proroga le scadenze previste dall’articolo 31 co. 1 della LR n. 13/2014 (<i>Agevolazioni per il rilancio dell’edilizia privata</i>) il quale prevede che al fine di sostenere la realizzazione degli interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, eseguiti negli anni 2015, 2016 e 2017 sugli immobili destinati a prima abitazione, è autorizzata la concessione di mutui a tasso agevolato, di importo non superiore a quello teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente per i	

medesimi interventi. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con i mutui concessi ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), per i medesimi interventi.

L'articolo 39 interviene in materia di proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi modificando la LR 5/2014. Modificazione alla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5.

Articolo 6 LR n. 5/2014 (Efficacia temporale dei titoli abilitativi edilizi)

1. *Previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 60, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).*

2. *La proroga di cui al comma 1 si applica in relazione ai termini indicati nei permessi di costruire rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione del soggetto interessato e sempre che il permesso di costruire non risulti in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga dei termini è, inoltre, applicabile ai permessi di costruire rilasciati entro il **31 dicembre 2017**.*

3. *Per i permessi di costruire di cui al comma 2, i cui termini sono prorogati ai sensi del comma 1, non trova applicazione il termine intermedio di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 60 della L.R. n. 11/1998 anche se il medesimo termine sia già decorso alla data di entrata in vigore della presente legge.*

4. *Previa comunicazione del soggetto interessato, sono altresì prorogati di due anni i termini di ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia di cui all'articolo 61, comma 8, della L.R. n. 11/1998, alle condizioni di cui al comma 2.*

5. *Il presente articolo si applica anche ai titoli abilitativi edilizi correlati ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011).*

Veneto	<i>Collegato alla legge di stabilità regionale 2017</i> LR n. 30 del 30/12/2016 – BUR n. 127 del 30/12/2016
L'articolo 1 disciplina la riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A. Sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle funzioni individuate nell'Allegato A. L'Art. 25 stabilisce che l'accorpamento degli uffici regionali ed il riuso razionale degli spazi costituiscono azioni prioritarie in materia. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a disporre tutti gli atti e provvedimenti necessari al raggiungimento di tale obiettivo, anche mediante la dismissione di immobili di proprietà utilizzati ad uso istituzionale e la cessazione dei rapporti di locazione passiva in essere. Le dismissioni e cessazioni di cui al comma 3 sono finalizzate anche alla razionalizzazione dei locali ospitanti il Presidente della Regione del Veneto, della Giunta regionale, nonché degli uffici operativi dell'amministrazione regionale e al loro accorpamento presso i compendi immobiliari di proprietà ubicati in prossimità della Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia.	

L' art. 63 apporta alcune modifiche e integrazioni alla legge regionale 11/2004 sul **governo del territorio** e alla legge regionale 32/2013 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

Si segnalano in particolare:

- ✓ l'inserimento, nella LR 11/2004, **dell'articolo 11-ter (Misure per il coordinamento degli strumenti di pianificazione incidenti sul governo del territorio)**: "1. Al fine di garantire il coordinamento tra la pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica di competenza regionale, e quella di competenza di altri enti, la Giunta regionale può convocare, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di governo del territorio, una conferenza di servizi istruttoria tra gli enti interessati per verificare se sussistano disposizioni della pianificazione incoerenti o contrastanti tra loro. 2. Qualora la conferenza di servizi di cui al comma 1 evidenzi la necessità di apportare modifiche alla pianificazione urbanistica e territoriale, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione". La variazione degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, conseguente all'accordo di programma, è determinata sulla base delle risultanze della conferenza di servizi e dei pareri espressi in quella sede dai soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle gerarchie dei piani e delle competenze dei soggetti in rapporto al livello di pianificazione. 3. Per ipotesi diverse da quelle di cui al comma 2, la conferenza di servizi può, altresì, segnalare alla Giunta regionale, sulla base degli esiti della verifica effettuata, la necessità di revisioni, integrazioni o precisazioni dei contenuti degli strumenti di pianificazione di competenza del Consiglio regionale."
- ✓ l'inserimento, nella LR 11/2004, **del comma 4-ter nell'articolo 41 (Zone di tutela e fasce di rispetto)**: "Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PAT e del PI ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario. Il piano degli interventi può altresì consentire, attraverso specifiche schede di intervento, gli ampliamenti dei fabbricati residenziali esistenti nelle fasce di rispetto delle strade, in misura non superiore al 20 per cento del volume esistente, necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle norme di sicurezza e alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, purché tali ampliamenti siano realizzati sul lato opposto a quello fronteggiante la strada e a condizione che non comportino, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione. Il rilascio del titolo abilitativo all'ampliamento è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione dell'ente proprietario o gestore della strada, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, nonché alla sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente l'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria"
- ✓ l'inserimento dopo il comma 1 dell'articolo 45-ter della LR n. 11/2004 dei seguenti:

"1-bis. La Giunta regionale, in attuazione all'accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del Codice, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico di cui al comma 1, procede alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli articoli 136 e 142, comma 1, del Codice.

1-ter. La ricognizione degli immobili e delle aree di cui al comma 1-bis è costituita dalla delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione e consiste nella trasposizione su carta tecnica regionale della perimetrazione degli stessi.
- ✓ 1-quater. La Giunta regionale approva la ricognizione di cui ai commi 1-bis e 1-ter ed il relativo

provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale della Giunta regionale

Gli **articoli 64 e 65** apportano modifiche al **Piano casa regionale**.

L'articolo 66 modifica l'articolo 8 della LR n. 4/2015 aggiungendo un comma 4-bis. Ai sensi del quale in **attuazione dell'articolo 2-bis del TU Edilizia**, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell'edificio per non più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all'apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino.

L'art.67 modifica la LR 55/2012 aggiungendo l'art. 4-bis (*Eccellenze Produttive*). La norma prevede che le attività produttive cui siano riconosciute caratteristiche di "eccellenza" possano ampliarsi anche in deroga ai limiti stabiliti dai PTCP, dai PAT e PATI, nel rispetto delle specificità territoriali e ambientali. Le aziende riconosciute di eccellenza sono considerate di rilievo sovra comunale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Le istanze di ampliamento degli edifici produttivi possono comportare anche la parziale modifica e definizione di specifici parametri edilizi in variante agli strumenti urbanistici comunali, quali indici di copertura, altezze e distanze, in correlazione alle esigenze dell'azienda, previo parere favorevole del Comune e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

L'art. 68 (Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica) prevede che gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica e della valutazione di incidenza previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

L'art. 91 disciplina le **strutture ricettive in ambienti naturali** definendole come: le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili ad altre tipologie ricettive.

Possono essere, in particolare, avendone i requisiti di cui al presente articolo, strutture ricettive in ambienti naturali:

- a) gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all'alveo di fiumi e canali;
- b) le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto;
- c) le palafitte: alloggi collocati stabilmente su superfici acququee;
- d) le botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;
- e) le grotte: alloggi realizzati in cavità naturali.

Le strutture ricettive di cui al presente articolo soggiacciono alle disposizioni previste per le altre strutture ricettive.

A tali strutture non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui all'articolo 23, comma 6 LR 11/2016.

La progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l'ambiente nel quale sono collocate.

L' art. 95 contiene alcune disposizioni in materia **attività di cava**. La norma consente, previa autorizzazione della struttura regionale competente, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da

scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni:

- a) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa;
- b) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava.

I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo.

Per un periodo di nove anni non può essere autorizzata l'apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.

Sono consentiti i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;
- b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato;
- c) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell'area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all'interno del sito;
- d) i volumi autorizzati in ampliamento non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi;
- e) il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque mai sottofalda.

I progetti di ampliamento presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo devono essere sottoposti al procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

L'art. 111 detta *disposizioni in materia di impianti energetici* a biomassa, impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW.

Tutti i manufatti che costituiscono gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse quali digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia, impianti di combustione o gassificazione della biomassa per la cogenerazione di energia elettrica e calore, devono essere collocati ad una distanza pari a:

- a) per gli impianti sopra i 1.000 kW elettrici di potenza:
 - 1) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 150 metri;
 - 2) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 300 metri;
- b) per gli impianti sopra i 3.000 kW elettrici di potenza:
 - 1) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 300 metri;
 - 2) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 500 metri.

I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui sopra possono essere autorizzati qualora conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica, come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati e in regime di salvaguardia. Qualora la realizzazione di tali manufatti ed installazioni sia condizionata all'esecuzione di interventi di mitigazione, compensazione e di riequilibrio ecologico e ambientale, l'esercizio degli impianti è subordinato al completamento degli interventi predetti, ovvero alla presenza di adeguate garanzie finanziarie per la loro realizzazione.

In assenza di piani urbanistici con individuazione e disciplina degli elementi della rete ecologica, si fa riferimento alla rete ecologica individuata e normata nei piani gerarchicamente sovraordinati.

I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui sopra possono essere autorizzati qualora conformi alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale strategica e pareri connessi relativi al piano energetico regionale, al piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera e, ove presenti, ai piani energetici comunali.

Le suddette norme non si applicano agli impianti a servizio di opere pubbliche o di pubblica utilità e agli ampliamenti di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Regione	Titolo ed estremi provvedimento
Abruzzo	<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti</i> LR n.4 del 12/1/2017 – BUR (speciale) n. 4 del 13 gennaio 2017
Abruzzo	<i>Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)</i> DPGR n.3/REG del 30/12/2016 – BUR (speciale) n. 4 del 13 gennaio 2017
Abruzzo	<i>D.P.R. n. 160/2010 (art. 12 comma 3 e 4) - SUAP: Approvazione modulistica unica regionale relativa alla autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 da pubblicare sullo sportello on line in materia di suap dell'Arit e sul portale impresainungiorno.</i> DGR n.812 del 5/12/2016 – BUR n. 1 del 4/1/2017
Abruzzo	<i>Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo).</i> LR n. 5 del 26/1/2017 – BUR n. 10 del 3/2/2017 speciale
Basilicata	<i>Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio</i> LR n. 1 dell'11/1/2017 – BUR n. 1 del 16/1/2017
Basilicata	<i>Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini</i> LR n. 33 del 30/12/2016 – BUR n. 52 del 30/12/2016
Basilicata	<i>Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici</i> LR n. 30 del 29/12/2016 – BUR n. 51 del 30/12/2016
Calabria	<i>Approvazione del Regolamento e del Disciplinare tecnico d'attuazione alla legge regionale 41/2011 per la Certificazione di Sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia</i> DGR n. 521 del 16/12/2016 – Bur n. 2 del 5/1/2017
Calabria	<i>Modifiche al Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI).</i> R.R. n. 1 del 16/1/2017 – BUR n. 5 del 17/1/2017
Calabria	<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017).</i> LR n. 43 del 27/12/2016 – BUR n. 125 del 27/12/2016
Campania	<i>Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore</i> LR n. 2 del 20/1/2017 – BUR n. 7 del 20/1/2017
Campania	<i>Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and breakfast".</i> LR n. 4 dell'1/2/2017 – BUR n. 12 del 2/2/2017
Emilia Romagna	<i>Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008.</i>

	DGR n. 2272 del 21/12/2016 – BUR n. 9 dell'11/1/2017
Friuli Venezia Giulia	<i>Regolamento per la procedura di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).</i> DPRReg. n. 05/Pres.
Friuli Venezia Giulia	<i>Approvazione del documento denominato Piano regionale di gestione rifiuti - Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e della dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006.</i> DPRReg. n. 0259/Pres del 30/12/2016 – BUR n. 5 S.O. dell'11/1/2017
Friuli Venezia Giulia	<i>Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019</i> LR n. 24 del 29/12/2016 – BUR n. 1 del 4/1/2017 S.O. n. 1 del 9/1/2017
Friuli Venezia Giulia	<i>Legge di stabilità 2017</i> LR n. 25 del 29/12/2016 – BUR n. 1 del 4/1/2017 S.O. n. 2 del 9/1/2017
Friuli Venezia Giulia	<i>Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).</i> DPRReg. n. 0254/Pres del 22/12/2016 – BUR n. 52 del 28/12/2016 S.O. n. 161
Liguria	<i>Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017</i> LR n. 33 del 27/12/2016 – BUR n. 24 del 30/12/2016, parte prima
Lombardia	<i>Aggiornamento delle disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici e al relativo attestato di prestazione energetica, in sostituzione delle disposizioni approvate con i decreti n. 6480/2015 e n. 224/2016</i> D. Dirig. Reg. n. 176 del 12/1/2017 – BUR n. 4 del 24/1/2017
Lombardia	<i>Modalità attuative dell'alienazione e valorizzazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 28 comma 1 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi"</i> DGR n. 10/6072 del 29/12/2017 – BUR n. 2 del 10/1/2017
Marche	<i>Anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica</i> LR n. 1 del 27/1/2017 – BUR n. 10 del 27/1/2017
Marche	<i>Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR 2020). Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 Marzo 2012</i> Deliberaz. Ass. Leg. N. 42 del 20/12/2016 – BUR n. 142 del 30/12/2017
Marche	<i>Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici" - Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in caso di impianti termici disattivati o inattivi per crollo, inagibilità o sgombero degli edifici</i> DGR n. 1566 del 19/12/2016 – BUR n. 2 del 10/1/2017
Piemonte	<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale"</i>

	DPGR n. 1/R del 23/1/2017 – Bur n. 4 del 26/1/2017 S.O. n. 1
Piemonte	Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Sociale Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2016 DET. REG. n. 1057 del 27/12/2016 – BUR n. 1 del 5/1/2017
Piemonte	Approvazione delle procedure e criteri per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche. DGR n. 25-4316 del 5/12/2016 – BUR n. 2 del 12/1/2017
Piemonte	Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)". Decreto 23/12/2017, n. 2/R – BUR n.4 del 26/1/2017
Piemonte	Legge regionale il 29 ottobre 2015 n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" - ulteriori provvedimenti di tipo organizzativo. Det. Reg. n.1058 del 14/11/2016 – BUR n. 6 del 9/2/2017
Puglia	Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità DGR n.69 del 31/1/2017 - BUR n. 17 dell'8/2/2017
Sicilia	Circolare esplicativa relativa alle modalità di applicazione degli oneri complementari per gli interventi di edilizia pubblica sovvenzionata, nell'ambito dei massimali stabiliti dal D. Dirig. Reg. 9 dicembre 2015, n. 2982 per gli interventi di edilizia sociale Circ. reg. 13/12/2016 – BUR n. 57 del 30/12/2016
Toscana	Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla L.R. 24/2009. Modifiche alla L.R. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali. LR n. 91 del 27/12/2016 – BUR n. 58 del 30/12/2016 parte prima
Toscana	Testo unico del sistema turistico regionale LR n. 86 del 20/12/2016 – BUR n. 57 del 28/12/2016
Toscana	Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015. LR n. 85 del 16/12/2016 – BUR n. 56 del 21/12/2016
Umbria	Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti LR n. 1 del 17/1/2017 – BUR n. 4 del 25/1/2017 S.O.n. 1
Valle d'Aosta	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali. LR n. 24 del 21/12/2016 – BUR n. 57 del 27/12/2016
Veneto	Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 LR n. 30 del 30/12/2016 – BUR n. 127 del 30/12/2016
Veneto	Modifiche e integrazioni ai moduli unificati e standardizzati – approvati con deliberazioni della Giunta Regionale n. 234 del 3 marzo 2015 e n. 1583 del 10 novembre 2015 – a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016.

	Decreto 30/12/2016 n.97 – BUR n. 9 del 20/1/2017
Veneto	<i>Interventi di sviluppo, innovazione, riqualificazione e rigenerazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n. 1659 e n. 1660 del 21 ottobre 2016. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articoli 42, 43 e 44</i> DGR n. 10 del 10/1/2017 – BUR n. 6 del 30/12/2016 parte prima
Prov. aut. Bolzano	<i>Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici"</i> LP n. 1 del 27/1/2017 – BUR n. 5 del 31/1/2017 S.O.n. 3
Prov. aut. Bolzano	<i>Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017</i> LP n. 27 del 22/12/2016 – BUR n. 52 del 27/12/2016 S.O.n. 4
Prov. aut. Trento	<i>Legge di stabilità provinciale 2017</i> LP n. 20 del 29/12/2016 – BUR n. 52 del 27/12/2016 S.S.n. 3 del 30/12/2016